



# Regolamento per gli ormeggi e l'utilizzazione dei servizi di banchina

# **CLUB NAUTICO PESARO REGOLAMENTO PER GLI ORMEGGI E L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI DI BANCHINA**

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 luglio 2020

## **PREMESSA**

Il presente regolamento ha per oggetto la gestione e l'utilizzazione degli ormeggi negli specchi acquei dati in concessione al Club Nautico Pesaro dall'Amministrazione Marittima nell'ambito portuale di Pesaro e si applica ai soli Soci del Club Nautico Pesaro alle condizioni di cui al successivo articolo 1.

Tutti i Soci assegnatari di ormeggi sono tesserati d'ufficio:

- a) con tessera F.I.V. per le imbarcazioni a vela;
- b) con tessera F.I.P.S.A.S. per le imbarcazioni a motore.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono regole generali per il buon funzionamento delle attività del Club.

Le norme di seguito esposte devono essere interpretate in conformità allo Statuto.

Per quanto non espressamente previsto dalla Sezione I, si rimanda alle norme previste dall'Ordinanza n. 70/2004 a parziale modifica dell'Ordinanza n. 53/1999 della Capitaneria di Porto di Pesaro e dal Codice della Navigazione, dal Codice della Nautica da Diporto ed alle Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Pesaro.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento possono costituire causa sufficiente per l'emanazione di provvedimento disciplinare.

## **SEZIONE I**

### **GESTIONE DEGLI ORMEGGI Art. 1: BENEFICIO D'ORMEGGIO**

I tratti di banchina del porto e gli specchi d'acqua assegnati al Club Nautico Pesaro sono riservati esclusivamente alle imbarcazioni dei Soci autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'autorizzazione al beneficio d'ormeggio, sia definitivo e/o provvisorio, è subordinata alla titolarità da parte del Socio richiedente delle seguenti condizioni:

- a) essere proprietario dell'unità da diporto per almeno 13 carati o della quota maggioritaria, ovvero essere comproprietario in caso di possesso di quote paritarie, ovvero essere intestatario del contratto di locazione anche finanziaria (leasing) per la durata di almeno 12 mesi. Nel caso di imbarcazioni non immatricolate la proprietà dovrà essere comprovata mediante autocertificazione con firma autenticata da Pubblico Ufficiale.
- b) Essere stabilmente domiciliato nel Comune di Pesaro o avere nominato un proprio rappresentante domiciliato nello stesso Comune, che abbia accettato formalmente tale incarico secondo il fac-simile di dichiarazione

disponibile in segreteria. Il delegato dovrà essere in grado di ottemperare, in qualsiasi momento, alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima inerente alla sicurezza dell'unità ormeggiata in porto e ad ogni necessità connessa al beneficio d'ormeggio ottenuto. Ai fini del presente articolo, la posizione dell'amministratore e/o legale rappresentante della società di persone o di capitale in una delle condizioni sopra indicate è equiparata a quella della persona fisica, cui pertanto è obbligatoria la qualifica di Socio, nonché delle condizioni di cui sopra.

## **Art. 2: LISTA D'ATTESA**

La domanda di ormeggio in acqua o in banchina, dovrà essere redatta in forma scritta dal Socio ed indirizzata al Consiglio Direttivo.

La domanda, per essere protocollata, deve tassativamente indicare le dimensioni dell'imbarcazione (lunghezza, larghezza e pescaggio) che saranno verificate nella licenza di navigazione o nel certificato d'origine o nel depliant del costruttore.

L'associato non assegnatario in lista di attesa, in caso di cambio della precedente domanda, deve ripresentarne una nuova in sostituzione della precedente della quale assumerà lo stesso grado di data di protocollo. Per l'assegnazione dei nuovi ormeggi in banchina o in acqua si terrà conto della data di presentazione della prima domanda regolarmente protocollata nonché del piano dei settori di ormeggio di cui all'art. 3.

La lista d'attesa verrà aggiornata alla presentazione di ogni nuova richiesta per ormeggio in banchina o in acqua nonché in occasione di ogni assegnazione. La lista aggiornata è a disposizione dei Soci, verrà esposta in bacheca e sarà disponibile presso la Segreteria.

Le domande inserite nella lista d'attesa saranno prese in esame ogni qual volta si renderanno disponibili dei posti o ne saranno realizzati di nuovi, secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse in relazione alle caratteristiche delle unità nel rispetto dei requisiti e/o delle necessità di carattere tecnico.

## **Art. 3: ASSEGNAZIONE ORMEGGI**

La posizione degli ormeggi nelle zone in concessione al C.N.P. è stabilita dal Consiglio Direttivo nel rispetto del Regolamento del Porto via via vigente e nel rispetto sostanziale del piano dei settori deliberato dal Consiglio Direttivo salvo variazioni motivate singolarmente. Il Consiglio Direttivo, al fine di ottenere una sistemazione razionale dei settori di ormeggio, informati gli interessati delibera e dispone gli spostamenti delle imbarcazioni tenendo conto della lunghezza, larghezza, dislocamento, pescaggio, sistema di propulsione e materiale di costruzione. A parità di caratteristiche verrà spostato il titolare di assegnazione più recente. Ove la prima domanda in lista sia incompatibile con il settore di ormeggio o con la larghezza resasi disponibile, il diritto si trasferirà alla prima domanda compatibile con tali requisiti. Il nuovo assegnatario, in caso di spostamenti di altre imbarcazioni, dovrà accollarsi i relativi costi ed oneri, nessuno escluso.

Le imbarcazioni di proprietà del C.N.P. hanno diritto di precedenza rispetto a quelle in lista di attesa.

Con l'approvazione del presente regolamento, il Socio assegnatario, ove il privilegio d'ormeggio venga revocato a termine del presente regolamento, s'impegna ed obbliga alla rimozione della propria imbarcazione senza indugio e comunque entro 15 giorni dalla comunicazione della revoca. A tal fine il Socio assegnatario all'atto dell'assegnazione o a

semplice richiesta degli organi direttivi del sodalizio s'impegna e obbliga alla sottoscrizione d'ideone atto d'impegno in tal senso. La mancata sottoscrizione di tale impegno costituisce motivo esplicito e sufficiente di revoca o non assegnazione del beneficio di ormeggio.

#### **Art. 4: REQUISITI ULTERIORI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI**

Il Socio proprietario e/o armatore dell'imbarcazione, non può beneficiare di più di una autorizzazione all'ormeggio nel porto di Pesaro.

Le variazioni che comportino la perdita delle condizioni di cui all'art. 1, secondo cpv. lettere a) e b), dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall'avvenuta variazione pena il provvedimento dell'azione di decadenza dalla assegnazione.

Ai Soci in lista di attesa, in prossimità della prima assegnazione, verranno richiesti nuovamente i documenti necessari a comprovare la validità della domanda in essere.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo procedere a verifiche periodiche della permanenza delle condizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, in capo agli assegnatari, i quali, a semplice richiesta del Consiglio Direttivo, dovranno consegnare in copia i documenti aggiornati ed in corso di validità al momento della richiesta dai quali risulti la permanenza delle condizioni legittimanti l'assegnazione.

Il termine per l'osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo e per l'espletamento delle relative pratiche è fissato in giorni 60 dal ricevimento della richiesta, pena la revoca dell'assegnazione e/o dell'iscrizione in lista di attesa.

#### **Art. 5: CAMBIO IMBARCAZIONE**

Il Socio assegnatario di ormeggio può richiedere il cambio di imbarcazione presentando domanda presso la Segreteria (vedi art. 2 lista d'attesa).

Il Socio assegnatario di ormeggio, che ha regolarmente presentato richiesta di cambio imbarcazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può procedere al cambio dell'imbarcazione. E' in ogni caso, facoltà del Consiglio Direttivo, fermo restando la disponibilità di un nuovo posto barca, di modificare la posizione della nuova imbarcazione quando sia diverso il tipo, la propulsione, il dislocamento ed il materiale di costruzione nel rispetto dei principi di cui all'art. 2.

Qualora il cambio abbia per oggetto un'imbarcazione di dimensioni superiori a quella già utilizzata, il Socio ha l'obbligo di inoltrare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo indicando le caratteristiche tecniche e costruttive dell'imbarcazione e del tempo previsto per la sostituzione. In questo caso il richiedente sarà tenuto al pagamento di un contributo una tantum pari alla differenza tra quanto dovuto per la vecchia e quanto dovuto per la nuova imbarcazione così come indicato dall'art. 8 comma 3.

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto degli spazi spettanti alle imbarcazioni vicine e nel rispetto sostanziale del piano dei settori deliberato dal Consiglio Direttivo, salvo variazioni motivate singolarmente, delibererà nel merito dell'istanza, tenendo conto della lista di attesa degli associati già assegnatari in ordine cronologico di data della segnalazione di cambio barca.

Resta comunque facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Consigliere responsabile degli ormeggi, di modificare la posizione dell'ormeggio della nuova imbarcazione in conformità alle norme dell'art. 3 del presente regolamento. In questo caso le spese per la variazione dell'ormeggio sono a totale carico del Socio richiedente.

Il Socio assegnatario di posto barca, ha l'obbligo di procedere al cambio della imbarcazione

entro 12 mesi dalla data di assenso ed alle modalità indicate nella comunicazione predisposta dalla segreteria del CNP, pena la perdita dell'autorizzazione e la cancellazione dalla lista di attesa, salvo che il ritardo non dipenda da causa a lui non riferibile.

## **Art. 6: UTILIZZO POSTI BARCA**

Il Socio assegnatario si costituisce custode del posto assegnato e degli impianti necessari all'ormeggio che manterrà in efficienza a proprie cura e spese secondo la diligenza del "buon padre di famiglia". Nel caso provochi danni a cose e ormeggio proprio o di altri assegnatari, ha l'obbligo di provvedere all'immediata sistemazione del proprio ormeggio e al risarcimento dei danni.

Fatti salvi diversi ed altri eventuali adempimenti disposti dalla Capitaneria di Porto, quando l'imbarcazione lascia l'ormeggio per un periodo superiore a 14 giorni, l'associato ha l'OBBLIGO TASSATIVO di darne comunicazione scritta alla Segreteria del C.N.P. che potrà avvenire anche a mezzo fax o e-mail. La comunicazione deve contenere l'indicazione del periodo di assenza. Ove il Socio assegnatario debba fare rientro anticipatamente nel posto assegnato, dovrà comunicarlo tempestivamente alla Segreteria per consentire di liberare il posto eventualmente occupato.

La mancata segnalazione comporta l'irrogazione di una censura scritta; in caso di recidiva verrà irrogata una diffida scritta e il Socio sarà tenuto al pagamento di una penale fissa di € 500,00 (euro cinquecento/00).

Il Consigliere responsabile degli ormeggi avrà cura di segnalare al Consiglio Direttivo tutte le inosservanze.

Gli associati proprietari di imbarcazioni ed assegnatari temporanei o definitivi del posto barca nel porto di Pesaro hanno l'obbligo di osservare le norme contenute nel presente regolamento nelle disposizioni integrative approvate dall'Assemblea dei Soci e delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, nonché di pagare i costi dei servizi come disposti e comunicati dal Consiglio Direttivo stesso e le eventuali penali.

La mancata osservanza degli obblighi contenuti nel presente regolamento costituisce giusta causa di revoca dell'assegnazione del posto barca e/o la cancellazione dalla lista di attesa.

Il Consigliere responsabile degli ormeggi ha il compito di verificare l'applicazione delle norme e riferire al Consiglio Direttivo il quale, se del caso, riferirà all'Autorità Marittima.

## **Art. 7: PROVVEDIMENTI IN CASO DI NECESSITA'**

Nel periodo di temporanea assenza dell'imbarcazione dal proprio ormeggio, è facoltà del C.N.P. utilizzare l'ormeggio a propria discrezione, con l'onere di riconsegnarlo all'assegnatario nelle stesse condizioni in cui lo ha temporaneamente lasciato libero.

Il Socio per ottenere l'assegnazione temporanea di un ormeggio deve preliminarmente assumersi tutti i costi necessari e conseguenti a detta utilizzazione provvisoria, nonché impegnarsi, mediante impegno scritto su modello predisposto, a lasciarlo libero non appena richiesto in tal senso dalla Segreteria.

Fatte salve eventuali disposizioni della Capitaneria di Porto, all'assegnazione dei posti resisi temporaneamente disponibili provvede unicamente la Segreteria nel rispetto della graduatoria e compatibilmente con i settori di ormeggio.

Non sono ammesse transazioni dirette fra gli assegnatari dei posti barca e gli assegnatari temporanei o estranei all'Associazione all'insaputa del Consiglio Direttivo, pena la revoca dell'assegnazione dell'avente diritto e la cancellazione dalla lista d'attesa dell'assegnatario temporaneo.

Gli assegnatari dell'ormeggio provvisorio hanno l'obbligo di lasciarlo libero non appena richiesto in tal senso dalla Segreteria. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'automatica esclusione dalla lista di attesa con onere a carico del Socio, ove ancora interessato, di presentare nuova domanda che prenderà in tale data il nuovo protocollo, la denuncia all'Autorità Marittima, oltre alla rimozione coatta dell'imbarcazione con le eventuali spese a carico del trasgressore.

## **Art. 8: CANONI**

I Soci assegnatari degli ormeggi, sia temporanei che definitivi, sono assoggettati al pagamento delle spese di occupazione e dei servizi erogati in misura proporzionale ai giorni di assegnazione secondo le tariffe approvate dal Consiglio Direttivo.

Ai Soci che hanno rinunciato e/o rinunceranno alla propria concessione demaniale in favore del sodalizio, verrà riconosciuta un'agevolazione sui costi e servizi di banchina da determinarsi anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Il Socio a cui viene assegnato l'ormeggio definitivo di prima assegnazione in acqua, dovrà corrispondere un contributo alle spese degli impianti ed attrezzature di ormeggio (una-tantum) pari a due (2) volte la quota del canone annuale dell'ormeggio assegnato definitivamente.

Il canone annuale viene stabilito dal Consiglio Direttivo in carica. La Segreteria provvederà a vigilare sulle assegnazioni temporanee al fine di procedere alla determinazione ed alla esazione delle somme dovute mediante imputazione sulla scheda contabile del Socio.

Le quote ormeggio degli assegnatari saranno calcolate in base a tariffe differenziate in funzione sia degli spazi in concessione e alle dimensioni (mq. dell'imbarcazione); dette tariffe sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Entro il 31 gennaio di ogni anno verrà inviato l'estratto conto nominale ai Soci assegnatari, sia definitivi che temporanei.

Il pagamento dell'estratto conto potrà avvenire in due tranches di pari importo: la prima entro il 28 febbraio e la seconda entro il 31 maggio di ogni anno. I termini sono da considerarsi essenziali e nel caso di ritardato pagamento oltre il 31 maggio il socio è tenuto al pagamento di una penale fissa e imm modificabile pari al 10% del canone cui irrevocabilmente si obbliga con l'approvazione del presente regolamento e con la accettazione, e/o il mantenimento, dell'assegnazione del privilegio di ormeggio. Decorso inutilmente il termine ultimo del 30 giugno di ogni anno solare, il beneficio di ormeggio è revocato e anche l'eventuale domanda in lista di attesa verrà cancellata mentre il Socio sarà comunque tenuto al pagamento dell'intera quota servizi e della penale imm modificabile del 10%. Anche il solo mancato pagamento della penale del 10% ove applicabile, comporterà la revoca del beneficio di ormeggio e della cancellazione dalla lista di attesa.

Al Consiglio Direttivo è concessa facoltà di concedere, ai Soci che ne facciano motivata e comprovata richiesta entro il termine essenziale del 28 febbraio di ogni anno, una dilazione di pagamento per motivi straordinari e comprovati, a condizione che venga riconosciuto il pagamento di un interesse moratorio non inferiore a quello legale o maggiore secondo la valutazione di ogni singolo caso. In caso di revoca dell'assegnazione per morosità, il Socio sarà tenuto al pagamento del contributo una tantum, di cui al comma 3, in caso di nuova assegnazione.

Il Socio assegnatario è tenuto al pagamento del canone annuale anche nel caso in cui il posto dovesse rendersi indisponibile temporaneamente per disposizione imperativa dell'Autorità Marittima in analogia a quanto applicato dalla stessa. In tal caso il canone verrà ridotto del 50% in relazione al periodo di effettivo inutilizzo, salvo che il C.N.P. metta a disposizione del Socio analogo specchio acqueo. In ogni caso, il Socio assegnatario di un posto barca

in acqua o in banchina che per motivi personali o in attesa di una nuova imbarcazione, non lo utilizzi nel corso dell'anno è tenuto a corrispondere per intero la quota del proprio posto barca assegnato.

### **Art. 9: SUCCESSIONE MORTIS CAUSA DEL TITOLARE DI ORMEGGIO**

In caso di successione del titolare di ormeggio, uno degli eredi legittimi può presentare domanda per subentrare al beneficio concesso; dovrà associarsi al Club Nautico Pesaro nelle modalità previste dallo Statuto e non dovrà corrispondere l'una-tantum prevista dall'art. 8, comma 3 in caso di prima assegnazione.

### **Art. 10: DANNI E FURTI**

Il Club Nautico Pesaro non si assume alcuna responsabilità in caso di furto e danneggiamento da atto vandalico.

## **SEZIONE II NORME FINALI**

### **Art. 11: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le parti potranno devolvere le controversie relative all'interpretazione o contestazione nella applicazione del presente regolamento di banchina alla cognizione del Collegio dei Proviviri che deciderà pro bono et aequo previa audizione di tutte le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Proviviri potrà essere impugnata davanti all'assemblea dei Soci che dovrà essere convocata entro 3 (tre) mesi dal provvedimento. La decisione finale sulla mozione, avviene con votazione palese o segreta a scelta dell'assemblea. Le parti saranno libere di procedere anche avanti la magistratura ordinaria del foro di Pesaro.

### **Art. 12: RINVIO**

Il presente regolamento, approvato all'Assemblea Generale dei Soci del 26 luglio 2020, sarà comunque subordinato al rispetto della legge, dei regolamenti e/o alle disposizioni dell'Autorità Marittima.



seguici su facebook



**Club Nautico Pesaro**

Strada Tra I Due Porti, 22 - 61121 Pesaro

Tel. +39 0721 220780 - Fax +39 0721 25657

[www.clubnauticopesaro.it](http://www.clubnauticopesaro.it) - [info@clubnauticopesaro.it](mailto:info@clubnauticopesaro.it)